



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

***** COPIA *****

Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile

Determinazione n. 398 del 07/10/2016

Oggetto: CONCESSIONE CIMITERIALE DI SEPOLTURE INDIVIDUALI. DITTA : CARNEVALE STEFANIA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Frabotta Elio

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PREMESSO:

- che con Deliberazioni consiliari n.75 del 30 novembre 1998 e n.25 del 31 marzo 1999, n.9 del 21 gennaio 2000, n.62 del 4 ottobre 2002 e n.80 del 23 dicembre 2014 è stato approvato e modificato il vigente Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale;
- che con Deliberazione consiliare n.61 del 4 ottobre 2002 è stato approvato il Piano Regolatore del Cimitero con le relative Norme Tecniche di Attuazione;
- che con Deliberazione consiliare n.80 del 23 dicembre 2014 sono state inoltre approvate le tariffe per la concessione e per la regolarizzazione dei titoli relativi ai manufatti ed alle aree cimiteriali;
- che, con Deliberazione di Giunta Comunale n.28 del 18 febbraio 2016, sono stati approvati gli schemi contrattuali per le concessioni delle sepolture individuali e delle aree cimiteriali ai sensi dell'art.54 del Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale;
- che, con la stessa deliberazione di Giunta comunale n.28/2016, sono stati anche adottati una serie di provvedimenti in merito all'applicazione delle tariffe ed alle modalità di corresponsione;

VISTA la richiesta 23 settembre 2016, in atti del Comune al prot.n.12923, con la quale la Signora Carnevale Stefania, subentrando al procedimento del genitore Luigi, ha chiesto per sé, con decorrenza 7 luglio 1993, la concessione a sanatoria dei seguenti manufatti cimiteriali ubicati nel cimitero capoluogo di Castel di Sangro, più precisamente :

- Loculo Longitudinale, 2° livello Nicchia 145;
- Loculo Longitudinale, 3° livello Nicchia 145;
- Loculo Longitudinale, 4° livello Nicchia 145;

CONSIDERATO

- che le statuizioni regolamentari di cui in premessa consentono l'affidamento in concessione novantennale dei manufatti e delle aree a semplice richiesta dell'interessato;
- che le statuizioni della deliberazione consiliare n.80 del 23 dicembre 2014 hanno consentito per altro la possibilità di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo concessorio dei manufatti cimiteriali privati e non;
- che per i manufatti richiesti è stato interamente versato al Comune il corrispettivo complessivo di Euro 1.500,00, pari ad Euro 500,00 a loculo, in conformità delle vigenti tariffe;
- che non sussistono elementi ostativi alla regolarizzazione di che trattasi, fatto salvi i diritti di terzi scaturenti dalla originaria concessione disposta con deliberazione di Giunta Comunale n.729 del 20 aprile 1917 in testa a Del Monaco Maddalena fu Benito;

RITENUTO

- dover disporre, per quanto di competenza, la concessione novantennale dei manufatti innanzi indicati a favore della Signora Carnevale Stefania con decorrenza 7 luglio 1993;
- ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000, formalizzare la suddetta concessione secondo lo schema di contratto allegato "A" della deliberazione di Giunta comunale n.28/2016 apportando le necessarie correzioni in relazione all'istituto di che trattasi;

DETERMINA

1. per quanto espresso in narrativa, disporre la concessione novantanovenale, con decorrenza 7 luglio 1993, salvo diritti di terzi, a favore della Signora Carnevale Stefania (Codice Fiscale CRNSFN62S65H501Y), dei seguenti manufatti cimiteriali ubicati nel cimitero capoluogo di Castel di Sangro, più precisamente :
 - Loculo Longitudinale, 2° Livello, Nicchia 145;
 - Loculo Longitudinale, 3° Livello, Nicchia 145;
 - Loculo Longitudinale, 4° Livello, Nicchia 145..
2. Formalizzare la concessione di cui al punto 1), provvedendo alla stipula del contratto di concessione a totale spese del concessionario e secondo l'Allegato "A" del presente provvedimento.
3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, determinazione a contrattare nell'intesa che:
 - la concessione di cui al punto 1) è effettuata in attuazione della deliberazione consiliare n.80 del 23 dicembre 2014, salvo diritti di terzi, per la durata di anni novantanove, con decorrenza ora per allora 7 luglio 1993 e scadenza 6 luglio 2092;
 - la scelta del contraente è avvenuta a trattativa privata diretta, in quanto avente causa alla regolarizzazione dell'occupazione senza titolo concessorio di manufatti cimiteriali privati;
 - il contratto sarà stipulato per scrittura privata presso l'Ufficio della Segreteria Generale del Comune;
 - il contratto avrà ad oggetto la concessione dei manufatti cimiteriali di cui al punto 1) al corrispettivo tariffario di Euro 1.500,00;
 - il contratto conterrà le clausole contenute nello schema del contratto Allegato "A" della presente determinazione.
4. Di dare atto che è stata pagata dall'interessata la somma di Euro 1.500,00, quale corrispettivo della concessione dei manufatti di cui al punto 1).
5. Di dare mandato al competente ufficio affinché provveda a tutti i successivi adempimenti connessi con l'adozione del presente atto, finanche alla correzione dello schema allegato per errori ed omissioni.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Ing. Elio Frabotta

CONCESSIONE CIMITERIALE DI SEPOLTURE INDIVIDUALI

Il giorno _____ (_____), presso la residenza comunale di Castel di Sangro, in Corso Vittorio Emanuele II n.10, nell'ufficio della Segreteria Generale.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art.1372 del codice civile.

TRA

---- il Comune di Castel di Sangro, codice fiscale 82000330660, con sede in C.so Vittorio Emanuele II, n.10, anche di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune", rappresentato dall'Ing. FRABOTTA Elio, nato a San Miguel (Argentina), il 21 aprile 1959, il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse di detto Comune, ove domicilia per la carica, che in questo atto, rappresenta nella sua qualifica di Responsabile del Settore IV – Ufficio Tecnico – Patrimonio in forza del Decreto Sindacale di nomina n.24/3-4, Prot.n.7543 del 9 giugno 2015;

E

---- la Signora **Carnevale Stefania**, nata a Roma il 25 novembre 1962, domiciliata in Roma, in Via Vittorio Fantini n.49, codice fiscale CRNSFN62S65H501Y, ed elettivamente, a tutti gli effetti, presso la Segreteria del Comune intestato, giusta quanto esplicitamente dichiara, che in seguito viene indicato anche "Concessionario",

PREMESSO

- che con deliberazione di Consiglio comunale n.80 del 23 dicembre 2014 sono state approvate le vigenti tariffe per la concessione e per la regolarizzazione dei titoli relativi ai manufatti ed alle aree cimiteriali;
- che con deliberazione di Giunta comunale n.28 del 18 febbraio 2016 è stato approvato lo schema contrattuale della presente concessione;
- che con determinazione a contrattare n.____ del _____, è stata disposta l'assegnazione di quanto oggetto della presente concessione;

CIO' PREMESSO

Le citate parti, come sopra individuate e qualificate, mentre ratificano e confermano la precedente narrativa, unitamente agli atti richiamati, che formano parti integranti e sostanziali della presente scrittura privata, convengono e stipulano quanto appresso :

ARTICOLO 1 – Il Comune di Castel di Sangro, nella persona del Responsabile del Servizio, Ing. FRABOTTA Elio, che legalmente rappresenta l'Amministrazione comunale, dà e concede per la durata di anni 99 (novantanove) decorrenti -ora per allora- dal 7 luglio 1993, alla summenzionata **Carnevale Stefania** che accetta, per sé e suoi eredi, l'uso delle seguenti sepolture individuali, come scelte, viste e gradite dalla stessa, ubicate nel cimitero capoluogo di Castel di Sangro, più precisamente:

- Loculo longitudinale, 2° Livello della Nicchia n.145;
- Loculo longitudinale, 3° Livello della Nicchia n.145;
- Loculo longitudinale, 4° Livello della Nicchia n.145.

Tale concessione resta disciplinata dalle seguenti norme e condizioni generali, che il Concessionario, per sé e suoi eredi, dichiara di accettare senza riserva alcuna :

a) La presente concessione si intende fatta ed accettata fra le parti ed operante alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento comunale di polizia mortuaria ora in vigore, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonché di tutte le altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito essere emanate. A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono richiamate e trascritte le seguenti norme a costituire parti integranti e sostanziali :

----il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
----la Disciplina in materia funeraria e di Polizia Mortuaria approvata con L.R.A. 10 agosto 2012, n.41;

----il Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.75 del 30 novembre 1998 e n.25 del 31 marzo 1999, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.9 del 21 gennaio 2000, n.62 del 4 ottobre 2002 e n.80 del 23 dicembre 2014;

----le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore del Cimitero approvate con deliberazione consiliare n.61 del 4 ottobre 2002 e s.m.i..

b) Tutte le opere di ordinaria pulizia ed ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del Concessionario o suoi eredi che, all'uopo, dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte sia dall'ufficio tecnico comunale che dall'autorità sanitaria competente. Rimangono, altresì, a carico del Concessionario o suoi eredi gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture, oneri per opere ornamentali esterne, ivi compresi il marmo e la muratura di chiusura, da eseguirsi con pannelli prefabbricati in c.a. e malta cementizia.

c) La finitura esterna delle sepolture individuali dovrà essere contenuta nello specchio di apertura e non dovranno essere occupati gli spazi circostanti di separazione delle sepolture individuali attigue.

d) Il Concessionario provvede a sua cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti oggetto della presente concessione.

In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere, è ordinata la rimozione delle opere pericolanti o indecorose, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute. Della diffida, notificata agli interessati, è dato avviso nell'albo posto all'ingresso del cimitero e sulle stesse lapidi.

Il mancato pagamento delle spese addebitate per manutenzioni o per la rimozione delle opere pericolanti o indecorose, costituirà condizione di immediata decadenza della presente concessione.

e) L'apertura e la chiusura delle sepolture individuali, salva diversa autorizzazione dell'Ente concedente, è eseguita dal Comune a spese del Concessionario, secondo quanto previsto nel Tariffario.

f) Il Concessionario è tenuto a dare comunicazione al Comune di ogni lavoro da eseguire, fatte salve le ulteriori autorizzazioni prescritte da leggi speciali. In caso contrario verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria rinveniente dalle tariffe vigenti al momento dell'infrazione.

g) L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso il Concessionario, suoi eredi od aventi causa, per distruzione, in tutto o in parte, delle sepolture individuali concesse, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.

h) Entro tre mesi dalla sepoltura, dovrà essere posta una lapide in marmo sulla quale sarà indicato il nome ed il cognome del defunto e l'anno di nascita e del decesso. Tale epigrafe potrà contenere altre indicazioni o decorazioni previa approvazione dell'autorità comunale.

i) Per l'illuminazione privata delle sepolture individuali troverà applicazione la speciale disciplina relativa alla *"illuminazione privata delle sepolture cimiteriali"* vigenti nel tempo, disciplina che il Concessionario dichiara di conoscere perfettamente.

j) La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello di uso temporaneo delle sepolture individuali, riservato alla persona del Concessionario ed alla propria famiglia, diritto che si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Il diritto di uso alla sepoltura non è commerciabile, né trasferibile a qualunque titolo o comunque cedibile, ma può essere solamente retrocesso al Comune con apposita rinuncia alla concessione. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Il Concessionario può usare della concessione senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

k) Nel caso di soppressione del cimitero troveranno applicazione le norme di cui agli articoli 98 e 99 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR n.285/1990 e di quello comunale, nonché delle norme generali sulle concessioni demaniali.

l) La concessione può essere revocata per ragioni di interesse pubblico, non dipendenti dal Concessionario, su disposizione del Sindaco.

Il Concessionario delle sepolture individuali oggetto di revoca ha diritto alla concessione a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante in base alla concessione originaria, di tante sepolture individuali quante ne erano presenti al momento della revoca.

A seguito della revoca verrà disposta, se necessario, la traslazione delle salme o dei resti mortali nelle sepolture individuali in disponibilità del Comune con spese a carico dell'Amministrazione.

Del provvedimento di revoca verrà data notizia al Concessionario con le modalità previste dalla legge.

m) Gli aventi diritto, allo scadere della concessione e quindi entro la data fissata del **6 luglio 2092**, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, potranno domandare il rinnovo, che potrà essere accordato per una sola volta e per un eguale periodo di tempo dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta.

Alla scadenza del termine, o in mancanza della domanda di rinnovo, le sepolture individuali ritorneranno nella libera disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del Concessionario estinto.

n) In caso di decesso del Concessionario, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 (dodici) mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

o) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- 1) quando le sepolture individuali non siano state occupate da salme, ceneri o resti per i quali erano state richieste, entro 60 (sessanta) giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- 2) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- 3) nei casi di sub-concessione a terzi del diritto di uso o in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso delle sepolture individuali;
- 4) nell'ipotesi dell'estinzione della famiglia;
- 5) quando non si sia provveduto al rimborso delle spese sostenute dal Comune per la rimozione delle opere pericolanti o indecorose;
- 6) in caso di mancata richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione nei tre anni dal decesso del Concessionario;
- 7) quando le sepolture individuali risultino in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione ed alla conservazione;
- 8) nell'ipotesi di mancato pagamento al Comune delle spese addebitate per manutenzione ordinaria o straordinaria delle sepolture individuali;
- 9) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nella presente scrittura privata.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti 6), 7), 8) e 9) è

adottata previa diffida al Concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi. Contemporaneamente sarà posta accanto alla sepoltura una palina con l'avviso e sarà inserita nell'elenco delle sepolture poste all'ingresso del cimitero, per le quali è in corso il procedimento per la pronuncia di decadenza. Al compimento delle suddette operazioni, è dichiarata la decadenza nel caso in cui permanga la situazione che ha determinato l'inizio della procedura.

Le sepolture individuali la cui concessione è dichiarata decaduta, ritornano nella libera disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del Concessionario decaduto.

La pronuncia della decadenza comporta la perdita delle somme versate e conseguentemente sopportate in genere dal Concessionario decaduto.

p) Allo scadere del termine della concessione, o al momento della decadenza della stessa, qualora il Concessionario o suoi eredi o aventi causa non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme e/o resti, provvede il Comune collocando gli stessi nel campo di inumazione o ossario comune o cinerario comune.

I materiali e le opere installate sulle sepolture individuali, al momento della scadenza o decadenza della concessione, passano in proprietà del Comune se non reclamationate da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni successivi alla scadenza o decadenza della concessione.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del D.P.R. n.285/1990.

q) Salvo i casi di estinzione e/o di decadenza della concessione o di altra disposizione dell'Ente concedente, il Comune ha facoltà di accettare, da parte degli aventi titolo, la rinuncia a concessione di sepolture individuali a condizione che le stesse siano libere o liberabili da salme, ceneri o resti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

La rinuncia comporta il rimborso di una somma in relazione al periodo di uso ed alle tariffe in vigore al momento della rinuncia.

r) Il Concessionario, per il semplice fatto della stipulazione della presente scrittura privata, accetta implicitamente e senza riserva, per sé e sui eredi tutte le condizioni che regolano, o potranno regolare in futuro, la concessione delle sepolture individuali.

s) Le spese della presente scrittura privata per bolli, diritti, registrazioni e tutte quelle eventuali consequenziali che possono occorrere, sono a carico del Concessionario.

ARTICOLO 2 – Quanto dato in concessione di uso, alle condizioni di cui al precedente ARTICOLO 1, è meglio identificato con bordura rossa nei grafici allegati (nel grafico allegato) al verbale di consegna a costituire parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3 – Le parti danno atto che, in corrispettivo a corpo della concessione di cui alla presente scrittura privata, come in seguito determinato dalle tariffe in vigore :

- Loculo Longitudinale, 2° Livello Nicchia 145, Euro 500,00;
- Loculo Longitudinale, 3° Livello Nicchia 145, Euro 500,00
- Loculo Longitudinale, 4° Livello Nicchia 145, Euro 500,00;

il Concessionario ha versato al Comune di Castel di Sangro la somma complessiva di Euro 1.500,00 (millecinquecento), a mezzo bonifico bancario in data 8 settembre 2016, reversale n.2090 del 9 settembre 2016; pertanto, il Comune concedente, rilascia finale liberatoria quietanza a saldo.

Il presente contratto, recante un canone complessivo inferiore ad Euro 8.400,00, non rilevante ai fini I.V.A., sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso (ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art.2, parte seconda, della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 – risoluzione del Ministero delle finanze n.173/E del 5 agosto 1996),

con spese a carico della parte soccombente.

ARTICOLO 4 – In attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 23 dicembre 2014, la presente concessione è finalizzata alla regolarizzazione dell'occupazione di sepolture private con salvezza dei diritti di terzi scaturenti dall'originaria concessione disposta con deliberazione di Giunta Comunale n.729 del 20 aprile 1917 in testa a Del Monaco Maddalena fu Benito.

-----sottoscrizioni, accettazione clausole vessatorie e visto per iscrizione a repertorio.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 07/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Fortunato LOCCI

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 07/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA
